



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 63 del 27.07.2017

OGGETTO: Revoca delibera di C.C. n. 8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n. 10/1982. Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio, con inizio alle ore 19.30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE		X	GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE		X
RICCI	NICOLA	X		DI PALMA	ROSA		X
URAS	ANTONELLA		X	MANNA	SABATO		X
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI		X
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA		X
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE		X
RICCIARDI	AGOSTINO		X	TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE	X		CERCIELLO	MICHELE		X
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO		X
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Lombardi

dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 26.09.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano,

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il PRESIDENTE passa al 7° punto all’o.d.g. ad oggetto: *“Revoca delibera di C.C. n.8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n. 10/1982. Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio”*.

Si dà atto che alle ore 23,57 entra il cons. Capasso. **PRESENTI 15.**

Il PRESIDENTE dà lettura del deliberato della proposta di delibera a firma del Presidente della Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio, cons. Sebastiano Sorrentino, finalizzata a revocare la delibera di C.C. n.8 del 05.03.2010, ad istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e ad approvare il Regolamento per la nomina e il funzionamento della stessa Commissione.

Prende la parola il cons. **SORRENTINO SEBASTIANO (P.D.)**, il quale comunica che il Regolamento in questione è stato approvato in sede di Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio con verbale n. 36 del 12.06.2017 e che sono state presentate alcune modifiche da parte del Movimento 5 Stelle.

Il cons. **CAPASSO FRANCESCO (Movimento 5 Stelle)** illustra i quattro emendamenti presentati.

Seguono gli interventi dei consiglieri Tramontano (U.D.C.), Guerriero (La città che vogliamo), Esposito Vincenzo (P.D.).

Si dà atto che alle ore 00,02 esce il cons. Caliendo. **PRESENTI 14.**

Il cons. **CAPASSO** dichiara di ritirare il terzo e il quarto emendamento.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare il primo emendamento del cons. Capasso, finalizzato ad aggiungere all’art. 1 comma 9 il seguente periodo, di cui dà lettura come concordato:

“Sono parimenti incompatibili i dipendenti del Comune e gli Amministratori comunali cessati dalla carica nell’ultimo triennio e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione”.

Il suddetto emendamento, presenti 14 (Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso), con voti favorevoli 13 resi per alzata di mano, contrari 1 (Guerriero), è approvato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il PRESIDENTE passa al secondo emendamento del cons. Capasso, finalizzato ad aggiungere all’art. 1 comma 10 il seguente periodo, di cui dà lettura come concordato:

“Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile”.

Il suddetto emendamento, presenti 14 (Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso), con voti favorevoli 13 resi per alzata di mano, astenuti 1 (Guerriero), è approvato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il PRESIDENTE passa alla votazione del regolamento nella sua interezza, con gli emendamenti testè approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, composto da n. 4 articoli;

Visti gli emendamenti testè approvati;

Presenti 14 ((Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso);

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare il Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, composto da n. 4 articoli, con gli emendamenti testè approvati, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il PRESIDENTE propone di votare l'immediata eseguibilità del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14 ((Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso);

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Dichiarare il presente regolamento immediatamente eseguibile.

A questo punto il PRESIDENTE invita a votare la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera a firma del Presidente della Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio, cons. Sebastiano Sorrentino, ad oggetto: *“Revoca delibera di C.C. n.8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n. 10/1982. Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio”*;

Fattane propria la premessa;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prot. 13952 dell'11.07.2017, resi rispettivamente dal responsabile settore IV arch. Sabato Esposito e dal responsabile settore finanziario dott. Pier Paolo Mancaniello;

Visto il Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, come prima modificato e approvato;

Presenti 14 ((Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso);

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di delibera a firma del Presidente della Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio, cons. Sebastiano Sorrentino, ad oggetto: *“Revoca delibera di C.C. n.8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n. 10/1982. Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio”* e, per l'effetto:

- 1) revocare la delibera di Consiglio comunale n.8 del 05.03.2010;

- 2) istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., a cui è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2 del DPR n. 616 del 24.07.1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali;
- 3) approvare il "Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, ex allegato 1 della L.R. n.10/82", esaminato ed approvato dalla Commissione Consiliare competente in materia urbanistica, formato da n. 4 (quattro) articoli che,, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) demandare al Responsabile del Settore Urbanistica la predisposizione degli atti e delle procedure consequenziali per addivenire alla individuazione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

Il PRESIDENTE invita a votare l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14 ((Sindaco, Lombardi, Bocchino, Ricci, Esposito, Sorrentino, Lo Sapia, Guercia, Mautone Luigi, Conti, Molaro, Guerriero, Tramontano, Capasso);
Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il PRESIDENTE alle ore 00,35 scioglie la seduta.

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE Commissione Consiliare Urbanistica, Cimitero e Patrimonio

**OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 05.03.2010;
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ALLEGATO 1 L. R. CAMPANIA N. 10/1982;
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO EX ALLEGATO 1 L. R. CAMPANIA N. 10/1982**

PREMESSO CHE:

- a) Il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. prevede all'art. 148 che le Regioni promuovano l'istituzione e disciplinino il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- b) con Legge n. 10/1982 la Regione Campania ha disciplinato l'Istituzione ed il funzionamento delle suddette Commissioni;
- c) con Legge n. 16/2004 la Regione Campania all'art. 41 commi 2 e 3 ha regolamentato l'esercizio delle funzioni nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, e le modalità di designazione dei componenti di dette Commissioni;
- d) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. n. 1 del 5/01/2011 recante: "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente per la semplificazione amministrativa)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 10 gennaio 2011, sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 41 della Legge Regionale n. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- e) la Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis e di consentire ai Comuni di esercitare la delega loro conferita in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ha diramato una circolare esplicativa sulla "continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica" di cui alla nota Prot. n. 942/PS del 07/0/2011 dell'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
- f) la stessa Circolare precisa come "*l'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/2004 non modifica il regime della delega già conferita ai Comuni della Campania inerente la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica*" e che i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano Istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato dall'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. n. 1/2011, per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono Istituire, con Deliberazione di Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. costituita dal Responsabile Unico del Procedimento - che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 recante: "Testo Unico

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)" sostituisce la Commissione Edilizia - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata";

RILEVATO CHE:

g) questo Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010 istituì

"la Commissione Edilizia e Integrata nel numero dei componenti previsto dall'art. 4 del Regolamento Edilizio approvato con Decreto del Provveditorato OO.PP. per la Campania n. 3665/SUR del 24/8/1971, riconfermato con delibera di C.C. n. 78 del 29/11/1993 e, come previsto dalla L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04, così articolata:

Commissione Edilizia e Integrata

1) Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato con funzioni di Presidente;

2) Responsabile Servizio A.S.L. o suo delegato;

3) Rappresentante del Corpo provinciale dei VV.FF.,

4) N. 2 tecnici qualificati di cui uno almeno Architetto o Ingegnere, abilitati all'esercizio della professione.

5) N. 3 componenti, residenti nel Comun, particolarmente esperti di problemi sociali, urbanistici e di edilizia locale e di sviluppo del territorio;

6) N. 5 componenti esperti, secondo le norme della L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04 La Commissione funzionerà regolarmente come Commissione Edilizia e solo all'occorrenza per esprimere i pareri relativi alle attività di tutela paesaggistica, sarà ampliata attraverso la convocazione dei componenti di cui al punto 6.

I componenti della Commissione Edilizia durano in carica due anni come da Regolamento Edilizio e sono rieleggibili, mentre, i componenti di cui al punto 6 durano in carica come previsto della L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04

I componenti assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti e sostituiti da altri esperti.

I membri subentranti durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante agli esperti sostituiti.

La Commissione esprimerà il parere su tutte le pratiche pervenute ed è obbligata a riunirsi almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Responsabile del procedimento lo richieda, in funzione delle richieste pervenute.

Per gli affari di specifica importanza il Presidente della Commissione può invitare alle adunanze, senza diritto al voto, persone notoriamente esperte nei problemi trattati ed eccezionalmente, per eventuali delucidazioni il progettista architettonico."

h) con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/10/2010 furono nominati i soli membri della Commissione Edilizia, con durata in carica di due anni, soprassedendo alla nomina dei cinque componenti esperti previsti dalle L.R. n. 10/1982 e L.R. n. 16/2004;

i) i predetti componenti esperti non furono mai più nominati per cui la Commissione Integrata non è mai stata costituita;

l) alla scadenza dei due anni la Commissione Edilizia non fu più nominata, in quanto questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. 19/01 e ss.mm.ii., si è avvalso della facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge n. 449 del 27/12/1997, per cui

le funzioni della medesima Commissione sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;

m) in virtù del D.M. del 04/07/2002 pubblicato sulla G.U. n. 219 • Serie Generale • del 18/09/2002, il territorio di questo Comune è assoggettato, in parte, alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali;

n) alla luce della sopravvenuta modifica alla normativa regionale occorre procedere alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Organo Collegiale consultivo di cui all'abrogato art. 41 comma 2 della L.R. n. 10/1982, procedendo quindi alla nomina dei cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, con le modalità e prescrizioni dettate dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982 che recita: *"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e legislazione Beni Culturali;*

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina di detti esperti dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2 del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta senza giustificato valido motivo per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal Consiglio Comunale nelle successive sedute di Consiglio";

RITENUTO:

o) necessario provvedere, per quanto in precedenza detto, alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio con le modalità e prescrizioni dettate dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982;

p) di procedure, preliminarmente alla istituzione della Commissione, alla revoca della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010;

CONSIDERATO CHE:

q) per regolamentare la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è necessario approvare specifico Regolamento;

- r) il Responsabile del Settore Urbanistica ha predisposto la bozza di "Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii" composto da n. 4 (quattro) articoli;

La Commissione Consiliare Urbanistica, Cimitero e Patrimonio nella seduta del 12 giugno 2017 con verbale n. 36 ha approvato tale proposta ed il regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ex allegato 1 L.R. n. 10/82.

VISTO

- la L.R. n. 10/1982
- il T.U. n. 267/2000
- la L.R. n. 19/2001
- il D.Lgs n 42/2004 e ss.mm.ii.
- la L.R. n. 1/2011
- la Circolare. Prot. N. 942/PS del 07/07/2011 della Regione Campania

La Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio

PROPONE DI DELIBERARE

1. di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010;
2. di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., a cui è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2 del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali;
3. di approvare il "Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, ex Allegato 1 della LR. n. 10/82" esaminato ed approvato dalla Commissione Consiliare competente in materia Urbanistica, formato da n. 4 (quattro) articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica la predisposizione degli atti e delle procedure consequenziali per addvenire alla individuazione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presidente della Commissione C. Cimitero, Urbanistica e Patrimonio
Dott. Sebastiano Sorrentino



Città di Marigliano

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n. 13952 dell'11.07.2017

OGGETTO: : Revoca Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n.10/1982 . Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n.10/1982 **ESEGUIBILE**

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(arch. Sabato Esposito)

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000, RESTANDO INTESO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI PRIMA DELL'OPERATIVITÀ DELLA ISTITUENDA COMMISSIONE, IL CUI COMPENSO DOVRÀ ESSERE PREVISTO AL NETTO DEGLI EVENTUALI ACCESSORI DI LEGGE.

IL RESPONSABILE SETTORE VI
(Dr. Pier Paolo Mancaniello)

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE Commissione Consiliare Urbanistica, Cimitero e Patrimonio

**OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 05.03.2010;
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ALLEGATO 1 L. R. CAMPANIA N. 10/1982;
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO EX ALLEGATO 1 L. R. CAMPANIA N. 10/1982**

PREMESSO CHE:

- a) Il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. prevede all'art. 148 che le Regioni promuovano l'istituzione e disciplinino il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- b) con Legge n. 10/1982 la Regione Campania ha disciplinato l'Istituzione ed il funzionamento delle suddette Commissioni;
- c) con Legge n. 16/2004 la Regione Campania all'art. 41 commi 2 e 3 ha regolamentato l'esercizio delle funzioni nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, e le modalità di designazione dei componenti di dette Commissioni;
- d) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. n. 1 del 5/01/2011 recante: "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente per la semplificazione amministrativa)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 10 gennaio 2011, sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 41 della Legge Regionale n. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- e) la Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis e di consentire ai Comuni di esercitare la delega loro conferita in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ha diramato una circolare esplicativa sulla "continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica" di cui alla nota Prot. n. 942/PS del 07/0/2011 dell'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
- f) la stessa Circolare precisa come "*l'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/2004 non modifica il regime della delega già conferita ai Comuni della Campania inerente la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica*" e che i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano Istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato dall'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. n. 1/2011, per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono Istituire, con Deliberazione di Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. costituita dal Responsabile Unico del Procedimento - che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 recante: "Testo Unico

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)" sostituisce la Commissione Edilizia - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata";

RILEVATO CHE:

g) questo Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010 istituì

"la Commissione Edilizia e Integrata nel numero dei componenti previsto dall'art. 4 del Regolamento Edilizio approvato con Decreto del Provveditorato OO.PP. per la Campania n. 3665/SUR del 24/8/1971, riconfermato con delibera di C.C. n. 78 del 29/11/1993 e, come previsto dalla L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04, così articolata:

Commissione Edilizia e Integrata

1) Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato con funzioni di Presidente;

2) Responsabile Servizio A.S.L. o suo delegato;

3) Rappresentante del Corpo provinciale dei VV.FF.,

4) N. 2 tecnici qualificati di cui uno almeno Architetto o Ingegnere, abilitati all'esercizio della professione.

5) N. 3 componenti, residenti nel Comun, particolarmente esperti di problemi sociali, urbanistici e di edilizia locale e di sviluppo del territorio;

6) N. 5 componenti esperti, secondo le norme della L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04 La Commissione funzionerà regolarmente come Commissione Edilizia e solo all'occorrenza per esprimere i pareri relativi alle attività di tutela paesaggistica, sarà ampliata attraverso la convocazione dei componenti di cui al punto 6.

I componenti della Commissione Edilizia durano in carica due anni come da Regolamento Edilizio e sono rieleggibili, mentre, i componenti di cui al punto 6 durano in carica come previsto della L.R. n. 10/82 e L.R. n. 16/04

I componenti assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti e sostituiti da altri esperti.

I membri subentranti durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante agli esperti sostituiti.

La Commissione esprimerà il parere su tutte le pratiche pervenute ed è obbligata a riunirsi almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Responsabile del procedimento lo richieda, in funzione delle richieste pervenute.

Per gli affari di specifica importanza il Presidente della Commissione può invitare alle adunanze, senza diritto al voto, persone notoriamente esperte nei problemi trattati ed eccezionalmente, per eventuali delucidazioni il progettista architettonico."

h) con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/10/2010 furono nominati i soli membri della Commissione Edilizia, con durata in carica di due anni, soprassedendo alla nomina dei cinque componenti esperti previsti dalle L.R. n. 10/1982 e L.R. n. 16/2004;

i) i predetti componenti esperti non furono mai più nominati per cui la Commissione Integrata non è mai stata costituita;

l) alla scadenza dei due anni la Commissione Edilizia non fu più nominata, in quanto questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. 19/01 e ss.mm.ii., si è avvalso della facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge n. 449 del 27/12/1997, per cui

le funzioni della medesima Commissione sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;

m) in virtù del D.M. del 04/07/2002 pubblicato sulla G.U. n. 219 • Serie Generale • del 18/09/2002, il territorio di questo Comune è assoggettato, in parte, alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali;

n) alla luce della sopravvenuta modifica alla normativa regionale occorre procedere alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Organo Collegiale consultivo di cui all'abrogato art. 41 comma 2 della L.R. n. 10/1982, procedendo quindi alla nomina dei cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, con le modalità e prescrizioni dettate dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982 che recita: *"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e legislazione Beni Culturali;*

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina di detti esperti dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2 del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta senza giustificato valido motivo per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal Consiglio Comunale nelle successive sedute di Consiglio";

RITENUTO:

o) necessario provvedere, per quanto in precedenza detto, alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio con le modalità e prescrizioni dettate dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982;

p) di procedure, preliminarmente alla istituzione della Commissione, alla revoca della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010;

CONSIDERATO CHE:

q) per regolamentare la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è necessario approvare specifico Regolamento;

- r) il Responsabile del Settore Urbanistica ha predisposto la bozza di "Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii" composto da n. 4 (quattro) articoli;

La Commissione Consiliare Urbanistica, Cimitero e Patrimonio nella seduta del 12 giugno 2017 con verbale n. 36 ha approvato tale proposta ed il regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ex allegato 1 L.R. n. 10/82.

VISTO

- la L.R. n. 10/1982
- il T.U. n. 267/2000
- la L.R. n. 19/2001
- il D.Lgs n 42/2004 e ss.mm.ii.
- la L.R. n. 1/2011
- la Circolare. Prot. N. 942/PS del 07/07/2011 della Regione Campania

La Commissione Consiliare Cimitero, Urbanistica e Patrimonio

PROPONE DI DELIBERARE

1. di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2010;
2. di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., a cui è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2 del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali;
3. di approvare il "Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, ex Allegato 1 della LR. n. 10/82" esaminato ed approvato dalla Commissione Consiliare competente in materia Urbanistica, formato da n. 4 (quattro) articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica la predisposizione degli atti e delle procedure consequenziali per addvenire alla individuazione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presidente della Commissione C. Cimitero, Urbanistica e Patrimonio
Dott. Sebastiano Sorrentino



Città di Marigliano

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n. 13952 dell'11.07.2017

OGGETTO: : Revoca Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 05.03.2010. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n.10/1982 . Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio ex allegato 1 L.R. Campania n.10/1982 **ESEGUIBILE**

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(arch. Sabato Esposito)

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000, RESTANDO INTESO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI PRIMA DELL'OPERATIVITÀ DELLA ISTITUENDA COMMISSIONE, IL CUI COMPENSO DOVRÀ ESSERE PREVISTO AL NETTO DEGLI EVENTUALI ACCESSORI DI LEGGE.

IL RESPONSABILE SETTORE VI
(Dr. Pier Paolo Mancaniello)

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

(approvato con delibera di C.C. n. 63 del 27.07.2017)

INDICE

- Art. 1 – Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 2 – Funzioni attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 3 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 4 – Disposizioni finali

Art. 1 – Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio

- Il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del vigente D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito denominato "Codice", quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione Campania con le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n.65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del "Codice", nonché dalle vigenti norme recate dagli strumenti di pianificazione territoriale statali, regionali e provinciali, ai fini della tutela paesaggistica.
- La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica, o suo delegato in possesso dei requisiti tecnico-professionali, in qualità di Presidente, che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) sostituisce la Commissione Edilizia (C.E.) nonché da cinque (5) membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato tra soggetti esperti in materia di:
 - A) Beni Ambientali;
 - B) Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
 - C) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
 - D) Discipline storiche;
 - E) Legislazione dei beni culturali, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.
- 3) Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio Comunale, ai sensi dell'allegato alla Legge Regione Campania n. 10 del 23/02/1982 (vedasi Circolare esplicativa Regione

Campania - AGC Governo del Territorio – prot. 2011.0602279 del 02/08/2011).

Ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo, attingendo dagli appositi elenchi resi disponibili dall'Area Urbanistica e formati a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

La procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di cui sopra è avviata a mezzo di specifico Avviso di selezione, da pubblicizzarsi mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Marigliano e dei Comuni limitrofi, avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente oltre che con trasmissione agli Ordini Professionali competenti in materia della Provincia di Napoli.

Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, allegando curriculum vitae individuale in formato europeo, riportando titolo di studio ed esperienza maturata, aggiungendo, eventualmente, partecipazione a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

I componenti della Commissione sono scelti e nominati in modo da coprire tutte le competenze e professionalità, come richieste a norma di legge.

- 4) Le candidature sono corredate da specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:
 - veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae individuale;
 - inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di quelle riportate al successivo comma 9;
- 5) Nel caso in cui, a valle della procedura di formazione degli elenchi di cui al comma 3), non si rendano disponibili candidature in una delle cinque materie previste dalla legge e riportate al comma 2), i consiglieri comunali nominano direttamente gli esperti in tale materia, procedendo in conformità alla legge regionale n. 10 del 23/02/1982.
- 6) Compete al Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza di cui ai successivi commi 11 e 12.
- 7) Nel caso in cui i consiglieri comunali esprimessero più nominativi di esperti per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato un numero maggiore di voti. Qualora dopo la prima votazione non risultasse designato nessun esperto per una o più delle cinque discipline riportate al comma 2), ciascun consigliere sarà chiamato, con una seconda o più votazioni, ad esprimerli sempre scegliendoli tra quelli presenti negli appositi elenchi predisposti dall'Area Urbanistica, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 5).
- 8) Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.
- 9) I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori in carica dell'Ente, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado. Non possono, altresì, far parte della Commissione:

- i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa;
- i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi.

Sono parimenti incompatibili i dipendenti del Comune e gli Amministratori Comunali cessati dalla carica nell'ultimo triennio e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

10) I componenti della Commissione durano in carica tre (3) anni. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di "prorogatio", fino alla nomina della nuova Commissione. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile.

11) I componenti della Commissione decadono ove insorgano provate incompatibilità recate dal leggi nazionali e regionali vigenti oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 9).

È motivo, altresì, di decadenza, l'assenza ingiustificata e non documentata del componente per tre sedute consecutive della Commissione, nonché un numero complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute.

È compito del Presidente al termine di ogni anno effettuare tale verifica ed eventualmente avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati.

In questi casi il sostituto o i sostituti vengono individuati tra gli esperti, delle medesime materie o discipline dei componenti decaduti, che il Consiglio Comunale provvede a nominare quali membri sostituti, con le modalità di cui al precedente comma 3), al momento della nomina dei membri effettivi della Commissione.

È compito del Presidente effettuare la verifica della eventuale decadenza ed avviare le procedure per dichiarare decaduti il componente o i componenti interessati.

Il Presidente della Commissione può avviare le procedure di decadenza dell'intera Commissione nel caso in cui l'inerzia procedimentale della stessa comporti il reiterato mancato rispetto dei termini fissati dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di cui al successivo articolo 3 comma 1).

12) I componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa.

13) Nei casi di cui ai commi 11) e 12), il Sindaco provvede ad informare il Consiglio Comunale che ne prende atto, nella prima seduta utile successiva al verificarsi dei predetti casi.

Art. 2 – Funzioni attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio

- 1) La Commissione svolge un'attività consultiva, mediante l'espressione di pareri preventivi, da rendere per proposti interventi in aree vincolate ope legis, ex art. 142 del Codice, nell'ambito della procedura sia essa ordinaria o semplificata, rispettivamente, ex art. 146 del Codice e D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
L'espressione di tali pareri riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, per il legittimo esercizio della funzione amministrativa così come subdelegate ai Comuni dalla Regione, ai sensi della L.R. n.54/1980 e n. 65/1981.
La Commissione può essere chiamata a fornire qualificata consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.
 - 2) Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi dalla Commissione non possono riguardare valutazioni a carattere urbanistico ed edilizio.
- La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, ove esistenti.
 - La Commissione deve esprimersi nei modi e nei tempi fissati dalla vigente e relativa normativa statale e regionale, assumendo, nell'ambito delle proprie valutazioni, comportamenti lineari ed equanimi al fine di evitare casi di disparità di trattamento in danno ai cittadini.

Art. 3 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1) La Commissione, su convocazione del Presidente ovvero in caso di impedimento di questi, del suo delegato, si riunisce di norma almeno una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni si tengono, di norma, durante il normale orario di servizio dell'Ente. Sedute straordinarie fuori dal normale orario di servizio possono essere convocate dal Presidente o dal suo delegato, in caso di effettiva e dichiarata urgenza.
Il Presidente convoca la Commissione, almeno cinque (5) giorni prima della data della seduta, con nota trasmessa a ciascun componente, esclusivamente a mezzo p.e.c., contenente l'elenco delle pratiche da esaminare. In caso di effettiva e dichiarata urgenza, il termine è ridotto a due giorni.
Nella compilazione del predetto elenco il Presidente procede secondo la cronologia di presentazione delle istanze all'Amministrazione Comunale, assegnando comunque priorità ai progetti relativi all'esecuzione di lavori pubblici e/o di pubblica utilità.
Il Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, se diverso dal Responsabile del Settore Urbanistica, avrà cura di sottoporre al Presidente della Commissione le istanze.

La trasmissione delle istanze avviene con nota scritta, contenente gli estremi delle pratiche da esaminare, del relativo protocollo di presentazione all'Amministrazione Comunale e l'indicazione del termine entro cui la Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo. Tale termine, comunque non inferiore a 20 giorni, è fissato dal predetto Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune a garanzia dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio.

Ogni singola istanza da sottoporre alle valutazioni della Commissione, dovrà essere accompagnata da opportuna scheda istruttoria, suddivisa in due sezioni; nella prima sezione il Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio darà atto della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento proposto. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre (3) dei relativi esperti componenti eletti.

Dopo aver ricevuto la nota di convocazione a mezzo p.e.c. i componenti, in caso di oggettivo impedimento, sono tenuti a comunicare, entro 24 ore e sempre a mezzo p.e.c, al Presidente la propria indisponibilità.

- 2) Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, all'uopo designato dal Presidente della Commissione stessa.
- 3) I componenti della Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi o i rispettivi coniugi o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in qualità di professionisti, di assuntori dei lavori, di proprietari o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà degli immobili interessati.
Pertanto, i componenti coinvolti nei casi di specie devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta, per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento.
Dell'eventuale allontanamento e della mancata partecipazione alla discussione ed al voto, deve essere fatta specifica menzione nel verbale di seduta.
È fatta eccezione per il Presidente, ovvero per il suo eventuale delegato, laddove questi ultimi figurino quali progettisti e/o R.U.P., ove si tratti di proposte di strumenti urbanistici comunali, o di variazioni degli stessi, di iniziativa pubblica o di interesse pubblico, oppure di progetti di opere pubbliche comunali.
- 4) La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti con diritto al voto, ed in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
- 5) La Commissione, ove lo ritenesse necessario, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di convocare e sentire i richiedenti dei proposti interventi e i relativi progettisti e, se del caso, di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 6) La Commissione motiva l'espressione del proprio parere a verbale, che è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, nonché da ogni altro presente componente della

stessa. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su uno specifico registro cronologico.

L'estratto di tale verbale è trasmesso senza alcun indugio al designato Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, per il prosieguo delle attività di competenza.

- 7) Il verbale deve indicare:
 - il luogo e la data della riunione;
 - il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti, con annotazione delle motivazioni di ciascuna assenza rilevata;
 - il riferimento alla scheda istruttoria della pratica e all'argomento puntuale trattato;
 - il parere espresso con la relativa motivazione;
 - l'eventuale richiesta di integrazioni e supplementi istruttori;
 - l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, le eventuali dichiarazioni di voto.
- 8) L'eventuale richiesta di integrazioni e di supplementi istruttori, unica per ciascuna pratica esaminata, deve essere esaustiva, chiara e dettagliata, e deve riportare gli estremi della norma di legge e/o regolamentare di riferimento.
Non è possibile per la medesima pratica richiedere integrazioni per più di una volta.
- 9) La Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo entro il termine indicato dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune e deve contenere tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione tecnica illustrativa (art. 146, comma, 7 del Codice) da trasmettere alla competente Soprintendenza B.A.P. di Napoli.
In caso di mancato rispetto, doloso o colposo, del suddetto termine, cui dovesse seguire il riconoscimento di un danno cagionato all'interessato, i componenti della Commissione sono tenuti al risarcimento del predetto danno.
- 10) Il Segretario provvede, altresì, a riportare sugli elaborati di ciascuna pratica, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione; ogni elaborato è timbrato e sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.
- 11) Ove eventualmente sottoscritto un protocollo d'intesa con altro Comune, la Commissione esaminerà, con sedute dedicate e nei tempi di legge, le eventuali istanze pervenute dal Comune associato, ai fini dell'espressione dei relativi pareri.
- 12) Ad ogni singolo componente della commissione sarà corrisposto un compenso per ogni singola pratica conclusa e definita di € 30,00 (euro trenta/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente, alla cui determinazione provvede periodicamente il Responsabile del Settore competente con apposito determina.
Non spetta alcun compenso al Presidente e/o al suo delegato ed al Segretario della Commissione.

Art. 4 – Disposizioni finali

- 1) Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo, che non si trovi stabilito o in esso specificato, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi statali o regionali in materia.
- 2) Le eventuali variazioni tecniche al presente Regolamento, per il recepimento di relative disposizioni immediatamente prevalenti e cogenti, dettate da leggi statali o regionali, ovvero da atti aventi valore di leggi o da specifici atti amministrativi, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale.
- 3) Copia del presente Regolamento è affisso virtualmente all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sul Sito web Istituzionale del Comune di Marigliano.
- 4) Con l'adozione del presente Regolamento, ogni precedente norma regolamentare assunta in materia, laddove con esso in contrasto, risulta abrogata.
Tutti i dipendenti ed i Responsabili dell'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di rispettarlo e favorirne l'applicazione.
- 5) Al fine di disciplinare l'attività procedimentale relativa alla richiesta e successivo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, sia in via ordinaria che semplificata, oltre che di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del Codice), garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge, è fatto obbligo al Responsabile del Settore Urbanistica di predisporre ed approvare con propria determina apposita l'allegata modulistica, da rendere disponibile in formato doc e pdf, sul Sito web Istituzionale del Comune di Marigliano; agli utenti è fatto obbligo di utilizzare tale modulistica.
- 6) È fatto obbligo al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di procedere alla pubblicazione delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate sul Sito web Istituzionale del Comune.
Ogni singola Autorizzazione Paesaggistica, inoltre, sempre a cura del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica, è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza B.A.P. di Napoli se ha reso il parere ex art. 146, comma 5, del Codice nel corso del procedimento, nonché, unitamente a questo ultimo parere, alla Regione Campania Dipartimento Politiche Territoriali – Direzione Generale Governo del Territorio, Centro Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli, a mezzo p.e.c..
Sempre a cura del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica è istituito un elenco/registro delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica sul Sito web Istituzionale del Comune di Marigliano, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con l'annotazione sintetica del relativo oggetto.

Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.